

Procedimento disciplinare: è tardiva l'istanza di riconsuazione proposta dopo la trattazione o discussione sentenza n. 193 del 5 novembre 2021

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Corona), sentenza n. 193 del 5 novembre 2021

Il rimedio della riconsuazione mira a preservare l'imparzialità del giudizio rispetto alle cause tassativamente individuate dal legislatore come idonee ad inficiare la serenità di valutazione del giudicante permettendone la sostituzione prima che il processo inizi o entri nella sua fase centrale. Per questo motivo, a pena di inammissibilità la relativa istanza va proposta e decisa al più tardi «prima dell'inizio della trattazione o discussione» della causa ex art. 52, co. 2, c.p.c. (Nel caso di specie, l'incolpato proponeva istanza di riconsuazione non soltanto dopo la discussione, ma finanche dopo la deliberazione della relativa sentenza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile l'istanza, peraltro infondata nel merito).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Corona), sentenza n. 193 del 5 novembre 2021